

## ACCORDO SINDACALE

Oggi 14 marzo 2018 presso la Sede di CheBanca! di viale Bodio, 37 in Milano si sono incontrati:

La Società **CHEBANCA! S.p.A.** (qui di seguito l'Azienda, la Società o CheBanca!) nella persona di Fabio Pierpaoli, Giovanni Vanotti, Marcello Stefanoni ed Anna Lanzellotto

e

Le Rappresentanze sindacali di seguito rappresentate (le OO.SS.)

**FABI**

**FIRST-CISL**

**FISAC-CGIL**

**UILCA**

**UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB**

La Società e le OO.SS. definite le Parti

*premesse che:*

- CheBanca! in data 27.8.2016 ha acquisito il ramo di azienda di Barclays Bank PLC costituito dal *Chief Commercial Office* mantenendo in essere due differenti modelli operativi di servizio sino alla data della migrazione verso un unico sistema informatico avvenuta il 29.5.2017;
- Nell'accordo sindacale del 26 Maggio 2016, al punto 9 a), le Parti si sono impegnate ad incontrarsi al fine di ricercare opportune soluzioni prima di estendere/applicare al personale riveniente dal ramo d'azienda acquisito il predetto accordo;
- Negli incontri recentemente avvenuti, nel rispetto delle procedure di confronto previste dal CCNL vigente, CheBanca! ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali la necessità di definire la nuova configurazione degli orari di lavoro coerentemente con le esigenze produttive ed organizzative della Banca, tenendo in considerazione le esigenze personali dei dipendenti in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro;
- La Banca ha deciso di implementare un nuovo modello organizzativo su tutte le filiali dislocate sul territorio, comprese le filiali Wealth, che raggruppa le stesse all'interno dei modelli sotto riportati, fatte salve eventuali rilevanti variazioni che saranno preventivamente comunicate e discusse con le Rappresentanze Sindacali Aziendali:
  - "Aree Metropolitane": tale modello organizzativo sarà applicato a 9 città, ossia Milano, Roma, Napoli, Torino, Firenze, Bologna, Genova, Bergamo e Brescia, con la precisazione che l'area Metropolitana di Bologna è da intendersi estesa a tutto il territorio della provincia bolognese, comprendendo quindi anche le filiali ubicate nei comuni facenti parte della suddetta provincia.
  - "Aree Provinciali": tale modello si riferisce alle attuali 38 province di Alessandria, Ancona, Bari, Biella, Brescia, Cagliari, Caserta, Cuneo, Catania, Como, Imperia, La Spezia, Lecce, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Salerno, Sassari, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza.

*Le Parti dopo ampia discussione hanno convenuto quanto segue:*

**1. Richiamo delle Premesse**

- a) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

**2. Orari di lavoro "Modello Aree Metropolitane"**

- a) Dal lunedì al venerdì l'orario di inizio lavoro viene fissato alle ore 8.15 con termine alle ore 16.45;
- b) La pausa pranzo ha la durata di 1 ora da ricomprendere nella fascia oraria fra le 12.30 e le 14.30;
- c) Nella giornata di sabato l'orario di inizio lavoro viene fissato alle ore 9.30 e l'orario di termine lavoro viene fissato alle ore 13.15;
- d) Si precisa che l'orario continuato sarà adottato solo in quelle filiali che hanno un organico adeguato alla copertura del servizio in pausa pranzo, ovvero non inferiore a 5 risorse effettive. Eventuali assenze non previste potranno essere gestite dalla Banca facendo ricorso al personale delle filiali limitrofe. In caso contrario si applicheranno le disposizioni previste per le Aree Provinciali, previa comunicazione da parte della Direzione Commerciale.

**3. Orari di lavoro "Modello Aree Provinciali"**

- a) Dal lunedì al venerdì l'orario di inizio lavoro viene fissato alle ore 8.15 e l'orario di termine lavoro viene fissato alle ore 16.45;
- b) La pausa pranzo ha la durata di 1 ora, dalle ore 13.30 alle ore 14.30;
- c) Nella giornata di sabato l'orario di inizio lavoro viene fissato alle ore 9.30 e l'orario di termine lavoro viene fissato alle ore 13.15.

**4. Orario di lavoro**

Per entrambi i modelli su citati sono previste due tipologie di orario di lavoro che non costituiscono in alcun modo turni di lavoro né danno diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo quanto previsto al successivo art. 12 per le categorie di dipendenti ivi specificate:

**TIPOLOGIA A:**

Settimane da 37,30 ore dal lunedì al venerdì così articolate: cinque giorni da 7 ore e trenta minuti, come riportato nella tabella sottostante:

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO
7,30 h	7,30 h	7,30 h	7,30 h	7,30 h	/

**TIPOLOGIA B:**

Settimane da 36 ore così articolate: quattro giorni da 7 ore e trenta, un giorno, da concordare con il proprio responsabile, da 2 ore e 15 minuti, ed un giorno, ossia il sabato, da 3 ore e 45 minuti, come riportato a titolo esemplificativo nella tabella sottostante:

LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO
2,15 h	7,30 h	7,30 h	7,30 h	7,30 h	3,45 h

La giornata in cui la prestazione prevista è pari a 2 ore e 15 minuti dovrà essere concordata con il proprio responsabile tenendo conto delle esigenze aziendali e personali; in caso di diniego al dipendente verrà fornita apposita comunicazione scritta da parte del proprio responsabile. A copertura dell'orario previsto nelle giornate da 2 ore e 15 minuti CheBanca! si impegna a favorire, nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti, la richiesta dei dipendenti di fruire dei permessi di contratto, intendendosi per tali, a titolo meramente esemplificativo, banca ore o ferie.

## 5. Orari di apertura al pubblico

Fermo restando le limitazioni individuali previste dal CCNL relativamente all'adibizione allo sportello dei dipendenti, gli orari di apertura al pubblico delle filiali saranno i seguenti:

### a) Modello Aree Metropolitane:

- Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 con orario continuato, salvo i casi di cui alla lettera d) del punto 2 del presente accordo per i quali troveranno applicazione gli orari di sportello previsti per le Aree Provinciali;
- Le sole operazioni di cassa termineranno alle ore 16.15;
- Nella giornata di sabato le Filiali sono aperte al pubblico dalle 9.45 alle 13; le sole operazioni di cassa termineranno alle ore 12.45.

### b) Modello Aree Provinciali:

- Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 13.15 e dalle ore 14.40 alle ore 16.30 con chiusura della filiale in pausa pranzo;
- Le sole operazioni di cassa termineranno alle ore 16.15;
- Nella giornata di sabato le Filiali sono aperte al pubblico dalle 9.45 alle 13; le sole operazioni di cassa termineranno alle ore 12.45.

## 6. Intervallo

### a) Modello Aree Metropolitane:

- Nelle giornate da 7,30 ore l'intervallo è di 1 ora all'interno della fascia oraria compresa fra le 12.30 e le 14.30, salvo i casi di cui alla lettera d) del punto 2 del presente accordo nella cui eventualità si applicheranno le regole previste per il modello Aree Provinciali.

### b) Modello Aree Provinciali:

- Nelle giornate di 7,30 ore l'intervallo è di 1 ora dalle 13.30 alle 14.30.

## 7. Criteri di apertura delle filiali al Sabato

Condizione essenziale ed imprescindibile per l'apertura al sabato delle filiali è la presenza di almeno 5 FTE effettivi (*Full Time Equivalent*) nell'area provinciale o nell'area metropolitana di appartenenza, considerando nel computo il personale con i seguenti ruoli indipendentemente dalla filiale di appartenenza: Direttori di filiale, Senior Advisor, Advisor e Gestori. Sono esclusi, invece, dal computo degli FTE e dalla partecipazione al sabato, salvo loro esplicito consenso, gli Advisor Wealth Clients, i Senior Advisor Wealth Clients ed i Senior Wealth Advisor.





Con riferimento al numero di filiali che apriranno al sabato è previsto quanto segue:

- Area Metropolitana:
  - Nell'area metropolitana di Milano apriranno al sabato al massimo 7 filiali sul numero complessivo delle filiali dell'Area Metropolitana di appartenenza;
  - Nell'area metropolitana di Roma apriranno al sabato al massimo 8 filiali sul numero complessivo delle filiali dell'Area Metropolitana di appartenenza;
  - Nell'area metropolitana di Napoli apriranno al sabato al massimo 2 filiali sul numero complessivo delle filiali dell'Area Metropolitana di appartenenza;
  - Nell'area metropolitana di Torino apriranno al sabato al massimo 3 filiali sul numero complessivo delle filiali dell'Area Metropolitana di appartenenza;
  - Nelle aree metropolitane di Bergamo, Brescia, Firenze e Genova aprirà al sabato al massimo 1 filiale per Area Metropolitana di appartenenza;
  - Nell'area metropolitana di Bologna apriranno al sabato al massimo 2 filiali sul numero complessivo delle filiali dell'Area Metropolitana di appartenenza come inteso nelle premesse.
- Area Provinciale:
  - All'interno di ogni Area Provinciale potrà essere aperta al sabato al massimo 1 filiale per area.

La Banca si impegna ad informare preventivamente le Rappresentanze Sindacali Aziendali di eventuali modifiche organizzative e/o dell'elenco numerico sopra riportato che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo e, su specifica richiesta delle stesse, ad incontrarsi.

#### 8. Lavoro al sabato

- 
- a) Parteciperanno all'apertura al sabato tutti i dipendenti, come specificato al punto 7, delle filiali facenti parte della stessa Provincia (nel caso di Aree Provinciali) o della stessa città (nel caso di Aree Metropolitane) della filiale aperta al sabato;
  - b) Tutti i dipendenti delle Aree Metropolitane e Provinciali coinvolti nell'apertura al sabato potranno essere impiegati nella giornata del sabato per un massimo di 11 volte all'anno pro capite; su base volontaria sarà possibile estendere la presenza agli ulteriori sabati;
  - c) Qualora, esauriti i primi 11 sabati obbligatori, non vi fossero volontari per gli ulteriori sabati la Banca potrà coinvolgere i dipendenti - fino ad un massimo di ulteriori 6 sabati - i quali non potranno comunque esimersi dalla ulteriore prestazione sabatica;
  - d) Saranno esclusi dalla prestazione sabatica, salvo esplicito consenso individuale:
    - I dipendenti beneficiari delle tutele di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;
    - I part - time concessi in base a specifici obblighi di Legge.
  - e) I mono genitori di figli di età inferiore a tre anni, risultanti tali dallo stato di famiglia, saranno esclusi dalla prestazione sabatica - salvo volontarietà - a condizione che sia garantita l'adeguata copertura delle filiali al sabato. Qualora la condizione di cui sopra non dovesse verificarsi, la Banca potrà coinvolgere nelle aperture al sabato anche tale categoria di dipendenti, previa informativa alle RSA;
- 



- f) La Banca si impegna ad accettare nella pianificazione oraria l'adesione volontaria alla prestazione sabatica. Pertanto, esauriti gli 11 sabati obbligatori, ciascun dipendente, con un preavviso di almeno 45 giorni rispetto alla pianificazione oraria, potrà manifestare al proprio responsabile il consenso all'effettuazione dei sabati ulteriori ai primi 11, secondo modalità operative che saranno comunicate con apposita circolare dalla Banca. Al dipendente che, una volta effettuati gli 11 sabati obbligatori, abbia lavorato al sabato su base volontaria per un numero ulteriore di sabati pari o superiore a 6, non potrà essere applicato il meccanismo di cui alla precedente lettera c).

## 9. Trattamento della prestazione sabatica

- a) In caso di applicazione della distribuzione oraria denominata TIPOLOGIA A, si conviene quanto segue:

- AREE PROFESSIONALI:

1. Pagamento della prestazione straordinaria sabatica secondo quanto previsto dal CCNL vigente;
2. Erogazione di un gettone presenza pari a € 41,00 per i primi 11 sabati, come previsto all'art.8, lett. b);
3. Erogazione di un gettone presenza pari a € 35,00 per le prestazioni sabatiche obbligatorie successive alle prime 11 (dalla 12<sup>a</sup> alla 17<sup>a</sup>), come previsto all'art. 8, lett. c);
4. Erogazione di un gettone presenza pari ad € 50,00 per i sabati volontari successivi ai primi 11, come previsto all'art.8, lett. f);
5. Nelle giornate di sabato, ticket restaurant dello stesso valore di quello previsto per le giornate a tempo pieno;
6. Per i dipendenti full time, in alternativa al pagamento della prestazione lavorativa straordinaria, sarà possibile fruire di un riposo compensativo pari a mezza giornata (mattina o pomeriggio) da effettuare entro il mese della prestazione, compatibilmente con le esigenze organizzative della filiale di appartenenza, e comunque non oltre il mese successivo. In caso di mancata effettuazione, su richiesta del dipendente, del riposo compensativo entro i termini suddetti, la Banca entro il 31 dicembre di ogni anno provvederà alla liquidazione di quanto spettante;
7. In alternativa al riposo compensativo il Dipendente potrà optare per il versamento delle 3,45 ore prestate al sabato nella banca ore e della relativa corresponsione della maggiorazione del 25% come previsto dal CCNL vigente.

Per i dipendenti part time è previsto quanto segue:

8. Per i part time con percentuale pari al 50 % in alternativa al pagamento della prestazione lavorativa supplementare, sarà possibile fruire di un riposo compensativo pari a 3,45 ore da effettuare entro il mese della prestazione, compatibilmente con le esigenze organizzative della filiale di appartenenza, e comunque non oltre il mese successivo. In caso di mancata effettuazione, su richiesta del dipendente, del riposo compensativo entro i termini suddetti, la Banca entro il 31 dicembre di ogni anno provvederà alla liquidazione di quanto spettante. In alternativa al riposo compensativo il Dipendente potrà optare per il versamento delle 3,45 ore prestate al sabato nella banca ore e

3

della relativa corresponsione della maggiorazione del 25% come previsto dal CCNL vigente;

9. Per i part time con percentuale oraria superiore al 50% è prevista, in occasione della prestazione sabatica, la corresponsione della prestazione lavorativa supplementare o in alternativa il versamento delle 3,45 ore prestate al sabato nella banca ore e della relativa corresponsione della maggiorazione del 25% come previsto dal CCNL vigente.

- QUADRI DIRETTIVI:

1. Pagamento della prestazione lavorativa;
2. In alternativa al pagamento della prestazione lavorativa, un riposo compensativo pari a mezza giornata, fruibile anche a multipli di mezze giornate, da effettuare entro il mese della prestazione, compatibilmente con le esigenze organizzative della filiale di appartenenza, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso;
3. Erogazione di un gettone presenza pari a € 41,00 per i primi 11 sabati, come previsto all'art.8, lett. b);
4. Erogazione di un gettone presenza pari a € 35,00 per le prestazioni sabatiche obbligatorie successive alle prime 11 (dalla 12a alla 17a), come previsto all'art. 8, lett. c);
5. Erogazione di un gettone presenza pari ad € 50,00 per i sabati volontari successivi ai primi 11, come previsto all'art.8, lett. f);
6. Nelle giornate di sabato, ticket restaurant dello stesso valore di quello previsto per le giornate a tempo pieno;
7. Per i dipendenti part time in occasione della prestazione sabatica, in alternativa al pagamento della prestazione lavorativa, sarà possibile fruire di un riposo compensativo pari ad una giornata da effettuare entro il mese della prestazione, compatibilmente con le esigenze organizzative della filiale di appartenenza, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.


- b) In caso di applicazione della distribuzione oraria denominata TIPOLOGIA B, si conviene quanto segue:

- AREE PROFESSIONALI:



1. Erogazione di un gettone presenza pari a € 41,00 per i primi 11 sabati, come previsto all'art.8, lett. b);
2. Erogazione di un gettone presenza pari a € 35,00 per le prestazioni sabatiche obbligatorie successive alle prime 11 (dalla 12a alla 17a), come previsto all'art. 8, lett. c);
3. Erogazione di un gettone presenza pari ad € 50,00 per i sabati volontari successivi ai primi 11, come previsto all'art.8, lett. f);
4. Tutte le erogazioni di cui sopra sono da intendersi onnicomprensive dell'indennità prevista dall'Allegato 3 del vigente CCNL;
5. Nelle giornate di sabato, ticket restaurant dello stesso valore di quello previsto per le giornate a tempo pieno.

- QUADRI DIRETTIVI:












1. Erogazione di un gettone presenza pari a € 41,00 per i primi 11 sabati, come previsto all'art.8, lett. b);

- 
2. Erogazione di un gettone presenza pari a € 35,00 per le prestazioni sabatiche obbligatorie successive alle prime 11 (dalla 12a alla 17a), come previsto all'art. 8, lett. c);
  3. Erogazione di un gettone presenza pari ad € 50,00 per i sabati volontari successivi ai primi 11, come previsto all'art.8, lett. f);
  4. Tutte le erogazioni di cui sopra sono da intendersi onnicomprensive dell'indennità prevista dall'allegato 3 del vigente CCNL;
  5. Nelle giornate di sabato, ticket restaurant dello stesso valore di quello previsto per le giornate a tempo pieno.

#### 10. Criteri comuni ai due Modelli Organizzativi

- 
- 
- a) L'Azienda non effettuerà l'apertura al sabato nel mese di Agosto, nel sabato che precede la domenica di Pasqua, nei sabati che cadono nel giorno immediatamente successivo ad una festività o una semifestività, in occasione del Santo Patrono e del 22 dicembre se cadenti di sabato. La Banca, inoltre, salvo imprescindibili ragioni di servizio, non aprirà al sabato nel periodo compreso fra il 23 dicembre ed il 6 gennaio;
  - b) Nelle Filiali dovranno essere presenti contemporaneamente, anche per ragioni di sicurezza, almeno due dipendenti;
  - c) La pianificazione oraria sarà predisposta dall'azienda e comunicata ai dipendenti con un preavviso scritto di almeno quaranta giorni. All'atto della comunicazione della suddetta pianificazione il dipendente potrà optare per una delle due tipologie orarie di cui al punto 4, dandone comunicazione per iscritto al proprio responsabile;
  - d) Ai dipendenti inquadrati come Quadri, nel rispetto del principio di autogestione della prestazione lavorativa di cui all'art. 87 del CCNL vigente – principio che deve comunque essere esercitato coerentemente con le necessità di copertura delle Filiali - si applica una delle due tipologie orarie di cui al punto 4 del presente accordo e l'orario di riferimento è quello del CCNL tempo per tempo vigente.
  - e) La Banca non procederà al trasferimento di personale da una filiale ad un'altra, per finalità di copertura al sabato delle filiali;
  - f) In occasione della prestazione sabatica, per esigenze di servizio in altre filiali rispetto a quella di appartenenza, non è consentito lo spostamento oltre i 45 km, salvo volontarietà. In ogni caso, per i relativi spostamenti presso altre filiali diverse da quelle di appartenenza si rimanda a quanto previsto dall'art. 70 del CCNL vigente;
  - g) In caso di richiesta di una settimana intera di ferie, la Banca si impegna a non coinvolgere il dipendente nella prestazione sabatica nell'ambito della settimana di ferie medesima; con riferimento al sabato precedente la settimana di ferie richiesta, la Banca s'impegna a tenere in considerazione, ove possibile, l'eventuale non coinvolgimento nella prestazione del dipendente in tale giornata.

#### 11. Filiali Wealth

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- a) Le filiali Wealth, ovvero quelle di Milano Mercanti, Mantova e Roma San Sebastianello seguiranno gli orari di apertura e di sportello relativi alle filiali appartenenti al Modello Aree Metropolitane.



- b) Fanno temporaneamente eccezione le filiali di Napoli Carducci e Verona Municipio che, per ragioni di organico, seguiranno, fino a nuova comunicazione aziendale, l'orario di lavoro previsto per le Aree Provinciali;
- c) Le filiali Wealth osserveranno la tipologia oraria A di cui al punto 4 del presente accordo. I dipendenti delle filiali Wealth che parteciperanno all'apertura al sabato delle filiali non Wealth osserveranno le modalità previste ai punti precedenti.

**12. Indennità di turno e di rischio**

Per quanto attiene alle indennità di rischio e di turno in essere, le Parti, stante l'esistenza di situazioni disomogenee, si danno atto dell'esigenza di incontrarsi, successivamente alla stipula del presente accordo e in ogni caso in via prioritaria rispetto ad altri temi, al fine di addivenire ad un'armonizzazione dei diversi trattamenti, fermo restando il reciproco impegno a concludere il confronto a riguardo prima di avviare una trattativa in materia di conciliazione vita – lavoro come da verbale del 15 gennaio 2018. Nel mentre, ferma restante l'applicazione delle norme tempo per tempo vigenti, la Banca erogherà le indennità di rischio e di turno in favore dei dipendenti che ne avevano diritto alla data del 29.5.2017 – secondo gli importi all'epoca corrisposti – a condizione che gli stessi dipendenti siano in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo.

**13. Efficacia e durata dell'accordo**

- a) Il presente accordo ha la durata di 4 anni decorrenti dalla data del 20 gennaio 2018. Nel caso in cui il rinnovo del vigente CCNL o modifiche normative andasse a disciplinare diversamente una o più delle tematiche del presente accordo, le Parti si impegnano a ritrovarsi per un confronto;
- b) Le previsioni contenute nel presente accordo saranno operative il prima possibile e comunque entro e non oltre il 1° luglio 2018;
- c) Per quanto attiene le prestazioni sabatiche intervenute e/o che interverranno nel periodo gennaio – giugno 2018 la Banca riconoscerà retroattivamente i trattamenti previsti dal presente accordo per la prestazione sabatica, come concordato nel verbale sindacale del 15.1.2018. Con riferimento al conteggio dei sabati effettuati e/o da effettuare fino alla piena operatività delle suddette previsioni, la Banca imputerà i sabati in primis a quelli obbligatori e a seguire alle altre categorie ivi disciplinate;
- d) Quanto definito nel presente accordo annulla e sostituisce, con riferimento al solo personale dipendente delle filiali, tutto quanto previsto dai precedenti accordi in materia di lavoro al sabato ed orario di lavoro.

**DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA**

La Banca dichiara che il modello di servizio di CheBanca! ha sempre previsto l'apertura dei propri sportelli nelle giornate di sabato con operatività piena e, pertanto, con tale accordo s'intendono confermate e mantenute tali modalità operative.

FABI  
 FIRST-CISL  
 FISAC-CGIL  
 UILCA  
 UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB

CHEBANCA! S.p.A.

*[Area containing multiple handwritten signatures in black and blue ink, corresponding to the union and company names listed above.]*